



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AMOROSO	BRUNO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DE GREGORI	LUIGI	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROSSINI	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 27765/09  
depositato il 09/11/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCJ015N00834/2009 IRPEF 2005  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

RAG. ODINO PANGIA  
VIA A. BERTOLOTTO N.29 - OSTIA LIDO 00122 ROMA RM

SEZIONE

N° 46

REG.GENERALE

N° 27765/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 46

06/06/2011

ore 09:30

SENTENZA

N° 270/46/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

- 7 GIU 2011

Il Segretario

[Signature]

R.G.R.N. 27765/09

## FATTO

Con atto presentato il 9 novembre 2009 il [REDACTED] impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 2 rettificava la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005 accertando maggiori redditi a seguito di incrementi patrimoniali incompatibili con i redditi dichiarati dalla parte negli anni precedenti e successivi, contestando l'operato dell'ufficio.

Il ricorso veniva posto in discussione il 6 giugno 2011 per la decisione in pubblica udienza.

## DIRITTO

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che la parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Roma 2 rettificava la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2005 accertando maggiori redditi a seguito di incrementi patrimoniali incompatibili con i redditi dichiarati dalla parte negli anni precedenti e successivi, contestando l'operato dell'ufficio in quanto gli acquisti presi in esame dall'Ufficio erano stati effettuati parte con risparmi ma la maggior parte con fondi forniti dai genitori. Tale situazione è stata già esaminata, con esito favorevole, da questa sezione con la sentenza n. 339/46/10 relativa all'anno 2004, e già in quella sede la parte aveva documentato quanto affermato allegando in atti copia degli assegni e dei bonifici tratti o disposti su conti correnti bancari intestati ai genitori della parte ricorrente.


Alla luce di quanto sovraesposto il ricorso va accolto e le spese di giudizio, di cui al 1° comma dell'articolo 15 del D. Lgs. 546 del 31 dicembre 1992, vanno liquidate a carico della parte soccombente nella misura forfetaria di € 1.000,00..

**P.Q.M.**

**la Commissione accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento di € 1.000,00 per le spese.**

Così deciso in Roma il 6 giugno 2011.

Il Relatore



Il Presidente

